

## **BGer 5A\_206/2019 vom 4. August 2020**

Bundesgericht, 2020-08-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_206\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_206_2019)

FR: TF 5A\_206/2019 du 4 août 2020

IT: TF 5A\_206/2019 del 4 agosto 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il ricorso è rivolto contro la decisione di ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima istanza presa nel quadro di un decreto di stralcio dell'appello emanato su ricorso dall'autorità giudiziaria di ultima istanza del Cantone Ticino ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ). L'appello verteva sulla legittimità di misure provvisoriale ottenute dal ricorrente al fine di impedire che gli oppositori disponessero di beni pecuniari (azioni e "Gründerrechte"); si tratta pertanto di una vertenza in materia civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) di natura patrimoniale e di valore ampiamente eccedente la soglia minima ritenuta all' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, quest'ultimo è il valore determinante per l'ammissibilità del gravame ( DTF 137 III 47 consid. 1.2.2; sentenza 4A\_93/2015 del 22 settembre 2015 consid. 1.3.2.2, non pubblicato in DTF 141 III 426 ). Peraltro, il ricorrente - che si è visto respingere le proprie conclusioni - è legittimato a ricorrere ( art. 76 cpv. 1 LTF ) ed il gravame è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ). Nell'ottica dei predetti criteri, il ricorso è ammissibile.

#### **E. 1.2.1**

Misure provvisoriale costituiscono decisioni finali giusta l' art. 90 LTF quando adottate in una procedura autonoma; sono, per contro, decisioni incidentali ai sensi dell' art. 93 LTF quando il loro effetto è circoscritto alla durata di un processo già in corso o che la parte istante deve avviare entro un termine impartito ( DTF 144 III 475 consid. 1.1.1 con rinvii; sentenze 5A\_656/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 1.1; 5A\_1016/2015 del 15 settembre 2016 consid. 1.1.1). In proposito è irrilevante che la richiesta di misure provvisoriale sia accolta o respinta (sentenze 5A\_656/2015 cit. loc. cit.; 5A\_1016/2015 cit. loc. cit.; entrambe con rinvio alla sentenza 4A\_478/2011 del 30 novembre 2011 consid. 1.1).

#### **E. 1.2.2**

Nel caso di specie non fa dubbio che l'istanza di provvedimenti cautelari introdotta dal qui ricorrente, accolta dal Pretore, gli ha garantito una protezione in attesa di avviare una causa di merito entro il termine impartitogli dal primo giudice (v. art. 263 CPC ). Nella sua intenzione, la decisione impugnata sarebbe pertanto suscettibile di essere riesaminata mediante ricorso in materia civile unicamente alle condizioni stabilite all' art. 93 cpv. 1 LTF : l'assenza di corrispondenti allegazioni da parte del ricorrente renderebbe il rimedio avanti al Tribunale federale inammissibile (v. in dettaglio la sentenza 5A\_424/2019 di data odierna consid. 2).

#### **E. 1.2.3**

Va tuttavia riservata la situazione particolare che si viene a creare qualora la parte ricorrente rinunci a contestare la caducità dei provvedimenti cautelari adottati (come nel presente caso), rispettivamente la mancata adozione di quelli richiesti, per limitarsi a contestare

spese e ripetibili: venendo meno una procedura di merito nella quale andassero a confluire, senza soluzione di continuità, le misure provvisionali adottate, non sussisterebbe alcuna possibilità per le parti di sottoporre la questione di spese e ripetibili a un riesame - verrebbe, in altre parole, a mancare la possibilità di impugnare tale questione nel ricorso contro la sentenza finale (di merito). Per questa ragione, qualora la decisione cantonale di rifiuto di misure provvisionali, o di constatazione della loro caducità, non venga contestata nella sostanza, bensì unicamente sulle spese e ripetibili, va ritenuto che essa ponga fine alla vertenza e sia pertanto finale ai sensi dell' art. 90 LTF . Anche in questa prospettiva il ricorso si appalesa dunque ammissibile.

### **E. 1.3**

Poiché concerne misure provvisionali, contro la decisione impugnata il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali ( art. 98 LTF ).

#### **E. 1.3.1**

Giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2).

Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale ( DTF 134 II 349 consid. 3; v. anche sentenza 5A\_626/2018 del 3 aprile 2019 consid. 2, non pubblicato in DTF 145 III 324 ). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata ( DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

#### **E. 1.3.2**

Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell' art. 98 LTF , il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali ( DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell' art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A\_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).

### **E. 2**

Controversa è la decisione della Corte cantonale di ribaltare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, accollandole integralmente al ricorrente.

#### **E. 2.1**

In proposito, il Tribunale di appello ha considerato che la decisione del Pretore di porre a carico dei qui oppositori le spese e ripetibili di prima sede "presupponeva che l'istante promuovesse l'azione di merito a convalida dei provvedimenti cautelari. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura cautelare vanno addebitate all'istante [qui ricorrente, n.d.r.], indipendentemente dalla questione di sapere se costui li abbia ottenuti a ragione o a torto".

### **E. 2.2**

Il ricorrente obietta che il Pretore, a suo tempo, aveva considerato gli oppositori quasi integralmente soccombenti. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di appello, il decadimento del provvedimento cautelare in applicazione dell' art. 263 CPC non comporta l'automatismo dell'inversione della soccombenza, bensì unicamente che la misura decade: richiamando un commentatore (Thomas Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2017, n. 29 ad art. 263 CPC ), egli allega che la decisione di ripartizione dei costi della decisione cautelare rimane immutata in caso di mancata convalida ex art. 263 CPC . Posto che l' art. 107 CPC avrebbe permesso all'autorità cantonale di ripartire le spese giudiziarie secondo equità, riaffermata la buona fede del ricorrente nell'agire in giudizio e le parole di condanna del Pretore nei confronti degli oppositori, egli considera il giudizio impugnato lesivo del divieto dell'arbitrio.

### **E. 3**

La censura ricorsuale non merita tutela.

#### **E. 3.1**

La facoltà conferita al giudice di ripartire le spese giudiziarie secondo equità in caso di stralcio di una causa divenuta senza interesse (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) è, a non dubitarne, soggetta all'apprezzamento del magistrato medesimo. Il Tribunale federale ne esamina l'esercizio con ritegno ( DTF 141 III 97 consid. 11.2; 135 III 121 consid. 2; 133 III 201 consid. 5.4) : in tal caso, il diritto federale - e, a maggior ragione, il diritto costituzionale - è violato soltanto se il giudice ha abusato del proprio potere d'apprezzamento, riferendosi a criteri sprovvisti di pertinenza oppure omettendo di tener conto di criteri essenziali. Il Tribunale federale interviene poi in decisioni fondate sul potere d'apprezzamento del giudice qualora esse si rivelino manifestamente inique e intollerabilmente ingiuste ( DTF 141 III 97 consid. 11.2; 137 III 303 consid. 2.1.1; 135 III 121 consid. 2).

#### **E. 3.2**

Ciò premesso, la decisione del Tribunale di appello di fondare anche in caso di stralcio il proprio giudizio sul criterio dell' art. 108 CPC , ovvero sulla responsabilità di colui che causa oneri processuali inutili, non appare insostenibile, bensì, al contrario, comprensibile. L'adozione di misure provvisoriale a favore del qui ricorrente era infatti effettivamente un incidente della procedura di merito, che si è rivelato inutile a causa dell'inazione del ricorrente al momento di incoare l'azione di merito a convalida delle stesse. Come viene peraltro espresso in dottrina da Johann Zürcher (in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed. 2016, vol. II, n. 8 ad art. 263 CPC ), è sostenibile ritenere che le misure provvisoriale a suo tempo ottenute dall'istante oggi ricorrente fossero di fatto inutili, visto che lui medesimo ha rinunciato a chiederne la conferma mediante tempestiva introduzione dell'azione di merito.

#### **E. 3.3**

Posto che, nel presente caso, la cognizione del Tribunale federale è limitata al divieto dell'arbitrio, la cui violazione non è data nemmeno se la soluzione prospettata dal ricorrente possa dirsi equivalente o addirittura migliore di quella dell'autorità precedente ( supra consid. 1.3.1 in fine), la censura va respinta.

#### **E. 4**

In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Il ricorrente rifonderà inoltre agli opposenti un importo per ripetibili ridotte per le osservazioni da loro proposte all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo (art. 68cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.